

STATUTO DEL



CE.S.VO.P.

Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo

Approvato il 29/01/2010 in attesa di pubblicazione

Art. 1 COSTITUZIONE

E' costituita con sede legale in Palermo, l'Associazione denominata Centro Servizi Volontariato di Palermo, di seguito denominata CE.S.VO.P. L'acronimo dell'Associazione è Ce.S.Vo.P.

Il CE.S.VO.P. è un'associazione senza fini di lucro che si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico e ha lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le organizzazioni di volontariato. Per il suo funzionamento il CE.S.VO.P. promuove l'impegno volontario da parte delle associazioni e di singoli e se ne avvale.

Art. 2 FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione ha lo scopo di creare e gestire il centro di servizi per il volontariato previsto nella città di Palermo dall'art.14 della Legge regionale n.22/94, secondo gli scopi previsti dalle leggi e dai Decreti di attuazione in materia.

Tale centro svolgerà le sue attività a favore di tutto il volontariato delle Province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta.

Il CE.S.VO.P. garantisce pari condizioni di accesso di tutti gli utenti alle iniziative ed ai servizi prodotti, senza alcuna discriminazione.

In particolare il CE.S.VO.P. potrà:

- a) promuovere strumenti ed iniziative atte a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli;
- b) fornire assistenza e consulenza sull'organizzazione, sviluppo e consolidamento delle organizzazioni di volontariato;
- c) fornire assistenza e consulenza nella progettazione, l'avvio e la realizzazione di programmi ed iniziative delle associazioni di volontariato, con riferimento anche ai mezzi di finanziamento, partenariato europeo e fund raising;
- d) fornire assistenza e consulenza nelle problematiche amministrative, legali e fiscali

realizzando anche apposite iniziative;

- e) sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione del volontariato;
- f) attuare studi, ricerche e campagne sostenendo altresì le analoghe iniziative delle associazioni di volontariato;
- g) mettere a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazione sulla attività e le organizzazioni di volontariato e del Terzo settore, a livello locale, nazionale ed internazionale per lo sviluppo di relazioni e collaborazioni tra le associazioni di volontariato assistite e le altre;
- h) fornire servizi agli enti locali e alle istituzioni pubbliche anche tramite apposita convenzione;
- i) mettere in rete le organizzazioni di volontariato, le strutture formative pubbliche e private, gli operatori economici, i mezzi di informazione;
- j) costituire banche dati, biblioteche ed emeroteche riguardanti il volontariato;
- k) realizzazione a mezzo strumenti di stampa, video ed informatici di lavori e ricerche riguardanti l'attività di volontariato e loro diffusione;
- l) svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari.

I servizi di cui sopra saranno erogati a titolo gratuito alle organizzazioni di volontariato. I servizi resi ad altri enti privati e/o istituzioni pubbliche saranno regolati da apposite convenzioni che ne regoleranno gli eventuali rimborsi dovuti al CE.S.VO.P.

Per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, e comunque esclusivamente per la realizzazione dei compiti istituzionali previsti dall'art.15 della Legge 266/1991 e dal D.M. 8 ottobre 1997, il CE.S.VO.P. farà uso delle risorse provenienti dal Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Sicilia, nonché di ogni altra risorsa, di qualsivoglia natura, pubblica o privata, utile a perseguire gli obiettivi programmatici fissati dall'assemblea dei soci. La eventuale progettazione per l'accesso a risorse economiche non provenienti dal Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Sicilia, dovrà in ogni caso prevedere anche il partenariato di Organizzazioni di Volontariato.

Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, il CE.S.VO.P. potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato. Altresì potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con Centri di Servizio per il Volontariato, con istituzioni, enti, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese.

Art. 3 SOCI

Sono soci fondatori del CE.S.VO.P. le seguenti associazioni:

Anpas regionale Sicilia, MoVi regionale Sicilia, Auser regionale Sicilia, G.V.V. regionale Sicilia, Arciragazzi regionale Sicilia, AVULSS Sicilia, A.V.I.S. regionale Sicilia, Centro Aiuto alla Vita di Palermo anche in rappresentanza dei Centri Aiuto alla Vita di Bagheria, Partinico,

Trapani, Mazara del Vallo, Gela.

Possono chiedere di aderire nella qualità di soci ordinari del CESVOP, in persona dei loro rappresentanti legali o Presidenti p.t., le organizzazioni di volontariato a rilevanza anche meramente territoriale (Comune, Provincia) iscritte nel registro regionale tenuto dall'Assessorato regionale alla Famiglia, ai sensi e per gli effetti della Legge 266/91, della L.R. n. 22/94, della L.R. n. 14/98, e che presentino i requisiti previsti dalle suddette leggi.

Il CESVOP si riserva sempre di valutare la richiesta di adesione da parte di quelle organizzazioni o Associazioni non iscritte nel registro regionale, sulla scorta dei requisiti posseduti dalle dette OO. VV., delle finalità concrete, degli scopi esclusivamente solidaristici perseguiti, della attività svolta dalle medesime, che devono sempre essere conformi ai principi e alle regole fissate dalla legge 266/91 e successive modifiche.

Il CESVOP, inoltre, ai fini della ammissione valuta lo spirito di solidarietà disinteressata e di piena adesione ai principi dello Statuto dell'associazione richiedente nonché le eventuali precedenti esperienze nel settore e la dichiarazione di essere in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale, una volta presa visione dello Statuto e delle norme regolamentari.

Il CESVOP provvede in ordine alle domande di ammissione entro un termine di 60 giorni dalla loro ricezione, in esso non compreso il periodo feriale di sospensione dei termini giudiziari che va dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno.

La qualità di socio si perde per : recesso, decadenza o esclusione motivata da parte del Comitato Direttivo.

Fermo restando il principio per cui ciascun socio ha diritto di partecipare alla vita associativa ed alle riunioni di assemblea, è previsto che i soci, nelle persone dei legali rappresentanti delle organizzazioni aderenti, hanno, sin dalla loro ammissione, diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento nonché per la nomina degli organi sociali.

Tuttavia ai nuovi aderenti è preclusa la possibilità per i primi tre mesi dalla ammissione, di essere eletti alle cariche sociali quali membri del Comitato Direttivo.

I soci sono tenuti a osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organi dirigenti.

ART. 3 - BIS

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- abbia perduto i requisiti previsti all'atto dell'ammissione;
- non si trovi più in grado di concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;

Chiunque aderisca al CESVOP può in qualsiasi momento notificare la volontà di recedere dal novero dei soci. Il recesso (salvo i casi di giusta causa in cui ha effetto immediato), ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Comitato Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Ciascun socio è responsabile dei danni materiali e non, cagionati alla associazione con il proprio

comportamento doloso o colposo, che possano arrecare direttamente e/o indirettamente pregiudizio alla stessa.

La decadenza è pronunciata dal Comitato Direttivo nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

L'esclusione sarà deliberata dal Comitato Direttivo nei confronti del socio, previo parere obbligatorio e vincolante del Collegio dei Garanti :

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempienze che non consentano il proseguimento, nemmeno temporaneo, del rapporto associativo;
- che senza giustificato motivo non partecipi per tre volte consecutive alle assemblee regolarmente convocate o non partecipi alla vita associativa senza giustificato motivo e previa contestazione, comunque, dei fatti ascritti al medesimo;
- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione o nell'ipotesi in cui la presenza del socio sia palesemente incompatibile con lo spirito solidaristico e la permanenza nel CESVOP.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza, esclusione devono essere comunicate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al socio interessato, il quale può proporre ricorso nei termini e nei modi previsti dalla legge.

Art. 4 ORGANI SOCIALI

Sono organi del CE.S.VO.P.:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Garanti
- e) il Comitato dei Sindaci

Art. 5 ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni soci fondatori od ordinari.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare senza diritto a voto i rappresentanti delle Delegazioni e/o degli sportelli territoriali istituiti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno una volta l'anno e ogni

qualvolta lo ritenga necessario il Comitato direttivo. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un quinto dei soci; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve riunire entro quindici giorni dalla richiesta. La convocazione avviene mediante avviso formale come da regolamento.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, in presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è valida in presenza dei tre quarti dei soci.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, con voto palese, fatta eccezione per le questioni relative alle persone. Nelle votazioni palesi in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) definire il programma generale annuale di attività del CE.S.VO.P. ;
- c) eleggere i componenti del Comitato Direttivo;
- d) eleggere i componenti del Collegio dei Garanti
- e) eleggere i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori;
- f) discutere ed approvare le proposte di regolamento, predisposte dal Comitato direttivo, per il funzionamento del CE.S.VO.P. e degli organi sociali delle Delegazioni;
- g) discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- a) modifica dello Statuto;
- b) scioglimento del CE.S.VO.P.

Ogni socio può ricevere solamente una delega.

Art. 6 COMITATO DIRETTIVO

Il Centro è amministrato e gestito da un Comitato Direttivo, composto da nove membri, di cui otto eletti dall'Assemblea in rappresentanza di un pari numero di sigle associative ed uno nominato dal Comitato di Gestione dei fondi speciali, secondo quanto disposto dall'Art. 2) punto 6 , lettera d) del DM 08/10/97.

L'Assemblea elegge gli otto membri del Comitato di cui al comma precedente, che devono

essere aderenti alle associazioni soci fondatori e/o ordinari del Centro, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Per assicurare continuità all'attività ed alle finalità del Centro, è previsto che almeno un terzo dei membri del Comitato siano scelti tra i soci fondatori. All'atto della elezione i soci dovranno, pertanto, considerare la riserva dei componenti all'interno del Comitato.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato il Centro sottoscrivendo l'atto di costituzione.

Il Comitato Direttivo nomina, nella sua prima seduta, un Presidente ed un Vice-Presidente tra i suoi componenti. Esso dovrà riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione dovrà avvenire tutte le volte che ciò sarà ritenuto necessario da parte del Presidente o su richiesta scritta consegnata al Presidente da almeno due componenti dell'organismo.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente del Comitato Direttivo il Comitato stesso fa luogo alla sua cooptazione chiedendo al socio che era rappresentato dal componente cessato una nuova designazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva assemblea al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Chi verrà eletto in luogo del Consigliere cooptato dura in carica per lo stesso residuo periodo di tempo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Se viene meno per qualunque causa la maggioranza dei membri, l'intero Comitato si intende decaduto e occorre fare luogo alla sua integrale rielezione. Nelle more, le sue funzioni sono svolte dal Collegio sindacale che provvederà a convocare l'Assemblea straordinaria dei soci entro 30 giorni.

Il Comitato può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Comitato sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione del CE.S.VO.P..

Di conseguenza, onde realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario.

Il Comitato direttivo per adempiere alle sue funzioni su particolari materie può avvalersi dell'opera di esperti consulenti cui può essere chiesto di partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

Il Comitato è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi membri e delibera con le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Comitato direttivo:

a) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- b) elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente;
- c) nomina il Direttore per un periodo di tre anni, di volta in volta rinnovabili;
- d) istituisce eventuali Delegazioni e sportelli territoriali ;
- e) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento del CE.S.VO.P. e degli organi sociali;
- f) propone all'Assemblea dei soci: il programma annuale di attività; le conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento del CE.S.VO.P.; la costituzione delle Delegazioni territoriali;
- g) decide su assunzione e licenziamento del personale dipendente e sull'avvio o l'interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza;
- h) redige il bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all' approvazione dell'Assemblea,
- i) decide sull'ammissione dei nuovi soci e sulla esclusione dei soci come previsto dall'art. 3 bis;
- j) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

Il Comitato direttivo dura in carica tre anni.

I componenti del Comitato direttivo non ricevono alcun emolumento o remunerazione, e non possono avere nessun rapporto patrimoniale con il CE.S.VO.P. Agli stessi è riconosciuto il rimborso delle spese, documentate, sostenute in dipendenza dalla loro carica.

Art. 7 PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante del CE.S.VO.P.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato direttivo. Può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 gg. alla ratifica del Comitato direttivo .

In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e poteri al Vice Presidente.

Art. 8 DIRETTORE

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del Comitato direttivo. Propone, in attuazione delle linee programmatiche fissate dagli organi sociali, al Comitato direttivo il programma annuale di attività, provvede alla gestione amministrativa, alla tenuta delle scritture contabili ed alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo. Ha la responsabilità e la gestione del personale dipendente e dei collaboratori. Pone in essere tutti gli atti esecutivi

necessari alla realizzazione delle delibere dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo.

Art. 9 COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione.

Dirime le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi sociali.

Il Collegio è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti e rimane in carica tre anni; i membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del CE.S.VO.P.

I componenti il Collegio svolgono il loro incarico gratuitamente. Agli stessi può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

I membri del Collegio possono essere anche esterni all'Associazione.

Art. 10 COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di controllo amministrativo, rimane in carica tre anni ed è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti.

Tra i componenti effettivi deve essere compreso il membro nominato dal Comitato di gestione dei fondi, secondo quanto disposto dall'art. 2), punto 6, lettera d) del DM 08/10/97.

I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente.

I componenti il Collegio devono essere iscritti all'ordine professionale dei Ragionieri, Dottori commercialisti od all'albo dei Revisori dei Conti.

La carica di sindaco revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del CE.S.VO.P.

Ai componenti il Collegio può essere corrisposto il compenso come determinato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 11 DELEGAZIONI TERRITORIALI

Il CE.S.VO.P. può articolare la propria presenza sul territorio con Delegazioni promosse di comune accordo con le organizzazioni locali di volontariato.

Attraverso appositi momenti consultivi le organizzazioni locali di volontariato concorrono alla definizione degli indirizzi e delle modalità con cui attuare le attività della Delegazione nel loro territorio.

Il responsabile della Delegazione svolge le attività in modo gratuito e con gli stessi vincoli di

cui ai componenti del Comitato Direttivo, come regolamentato all'art. 6 ultimo comma.

Art. 12 BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il patrimonio del CE.S.VO.P. è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso;
- b) erogazioni, donazioni e lasciti.

Le fonti di finanziamento del CE.S.VO.P. sono:

- a) i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- b) i contributi pubblici e dei privati;
- c) la gestione economica del patrimonio;
- d) le quote dei fondi speciali assegnate dal Comitato di Gestione di cui alla Legge 266/91

Il bilancio consuntivo, unitamente a quello preventivo per l'anno in corso, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 Giugno di ciascun anno.

Art. 13 MODIFICHE DELLO STATUTO

Modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Comitato direttivo o dai soci del CE.S.VO.P.

Le stesse, con parere del Comitato direttivo sono sottoposte all'Assemblea che le delibera in seduta straordinaria.

Le deliberazioni vengono adottate con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza semplice, sia in prima che seconda convocazione. Ove tale maggioranza non si raggiunga, si provvederà a convocare l'Assemblea nuovamente, ed essa sarà in tal caso validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 14 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento del CE.S.VO.P. viene deliberato dall'Assemblea dei soci che si riunisce in seduta straordinaria. La deliberazione viene presa a maggioranza dei due terzi dei soci.

In tal caso, il patrimonio del CE.S.VO.P. dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle descritte nel presente Statuto.

Art. 15 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e, per quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia.